

diritto annuale e non anche le modalità d'impiego della quota del medesimo destinata al fondo perequativo.

Sul versante poi della correttezza degli interventi del fondo era stata prospettata all'Ente l'esigenza di ritocchi alla relativa regolamentazione in vista anche della riduzione della massa dei residui specialmente mediante una più sollecita attuazione da parte degli enti camerali dei progetti finanziati dall'Unioncamere.

Sulle risultanze operative in assenza di detto adeguamento regolamentare si fa rinvio alla specifica sede illustrativa degli interventi del fondo perequativo.

2.2. Era stata prospettata nel precedente referto l'opportunità di eliminare nel regolamento di contabilità la disciplina concernente gli interventi del fondo intercamerale volti a sovvenire le camere di commercio in difficoltà di bilancio. Va dato atto che, pur in assenza di detta modifica regolamentare, l'Ente ha evitato di effettuare tali interventi, cui del resto sono dirette le risorse del cennato fondo perequativo.

Sulla operatività del fondo intercamerale si fa rinvio al successivo paragrafo 14.

2.3. Neppure la segnalazione relativa al sistematico svolgimento annuale della "Sessione sulle partecipate" ha trovato attuazione, come risulta dalla rassegna in tema di immobilizzazioni finanziarie effettuata nel paragrafo 19, cui si fa rinvio.

2.4. L'Ente, per contro, ha dato attuazione alla disciplina introdotta con il D.Lvo n. 286 del 30 luglio 1999, adeguando a tal fine lo statuto, che ora prevede, oltre il controllo di gestione, anche il controllo strategico e la valutazione della dirigenza. Sul grado, peraltro, ancora iniziale dell'espletamento di siffatti controlli è cenno nel successivo paragrafo 11.2. cui si fa rinvio.

2.5. È stato poi attuato il suggerimento della Corte volto alla introduzione nella disciplina statutaria di apposita disposizione relativa al controllo da parte del Ministero vigilante d'intesa con il Ministero del tesoro

del regolamento di contabilità, per la cui emanazione è competente il consiglio direttivo.

La carenza di siffatto controllo si poneva invero non in armonia con il regime in materia di regolamento contabile previsto dalla legge n. 580/1993 in ordine alle camere di commercio e del resto con la stessa recente disciplina introdotta dall'art. 13, lett. p, del D.Lvo n. 419 del 1999 su un piano generale nei confronti degli enti pubblici.

2.6. Non è intervenuto l'indicato ritocco della disciplina contabile in applicazione dell'art. 1, c. 3 della legge n. 208/1999, che fa obbligo a tutte le pubbliche amministrazioni di adeguare entro il 30 giugno 2000 il sistema di contabilità ed i relativi bilanci ai principi contenuti nella legge n. 94 del 3 aprile 1997, concernente l'introduzione della contabilità economica nel sistema contabile delle amministrazioni statali.

L'Ente peraltro dispone in atto della necessaria modulistica, predisposta dal Ministero del tesoro con la circolare 11 dicembre 2000, n. 39 concernente l'adeguamento dei sistemi contabili degli enti ed organismi pubblici (S.O. alla G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2001), sicché la Corte ribadisce l'esigenza del puntuale rispetto del citato art. 1, c. 3 della legge n. 208 del 1999.

2.7. Nella vigente disciplina contabile figura ancora l'anomala disposizione del comma 4 dell'art. 3 che prevede la collocazione di tutti i pregressi crediti e residui attivi e di tutti i pregressi debiti e residui passivi in due distinti capitoli, uno dell'entrata e l'altro della spesa (per di più collocati tra le poste in conto capitale), pur essendo essi estranei alla competenza.

Si ribadisce al riguardo l'urgenza degli opportuni interventi correttivi.

2.8. Non risulta poi introdotta ancora nell'ordinamento contabile alcuna statuizione che valga a correlare le situazioni creditorie e debitorie a puntuali atti dell'Ente (costitutivi delle medesime) e, fondate, rispettivamente, su avvenute prestazioni e controprestazioni (che determinano l'insorgere le une dei crediti e le altre dei debiti). In atto, invero, non appare certo agevole

il controllo da parte dei revisori delle singole situazioni creditorie e debitorie e complessivamente dei relativi importi esposti nel consuntivo. Come sottolineato nel precedente referto, si ribadisce che una non corretta appostazione dei crediti e dei debiti finisce per alterare le risultanze patrimoniali delle quali essi costituiscono una significativa componente (a differenza dei residui, che sono collocati tra i conti d'ordine).

In tale quadro nello stesso precedente referto era stata indicata la dubbia correttezza della quasi inesistenza di residui in ordine al fondo perequativo e per contro della quasi coincidenza tra gli accertamenti e i crediti da una parte e degli impegni e dei debiti dall'altra.

2.9. La evidenziata mole delle disponibilità liquide non solo non è stata ridotta, ma è anzi lievitata, a conferma della persistente vischiosità operativa dell'Ente, specialmente sul versante del fondo perequativo, ancorché da rapportare anche a comportamenti degli enti camerali, attuatori dei rispettivi progetti.

2.10. È stato modificato il comma 1 dell'art. 3 del regolamento di contabilità per sostituire la procedura di determinazione delle quote associative, ora perciò basata non più su stime delle entrate imponibili delle camere di commercio, ma su dati certi, come sono quelli risultanti "dall'ultimo consuntivo deliberato".

Nel precedente referto² erano state evidenziate le conseguenze del pregresso criterio che determinava la quantificazione delle quote associative in misura "prudenziale" e quindi causativa in vari casi del versamento negli anni successivi da parte degli enti camerali di "quote a conguaglio" in favore dell'Unione (per consistenti somme) e, per converso, talora (ma per esigui importi) la restituzione da parte della medesima Unione di somme rimosse in eccedenza (si veda sul punto il paragrafo 17).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Coordinamento amministrativo aveva tempestivamente evidenziato alle Amministrazioni

² Cfr. par. 17.2.

vigilanti l'esposta serie di osservazioni formulate dalla Corte dei conti in sede di referto relativo agli esercizi 1997 e 1998, prospettando l'esigenza di una attenta considerazione delle medesime ai fini dell'adozione delle iniziative ritenute più idonee.

3. Cenni sul sistema camerale.


3.1. Aspetti strutturali

Come già nei precedenti referti, anche nel presente si ritiene di accennare alla struttura del sistema camerale – nel quale l'Unioncamere si colloca come organo di rappresentanza a livello nazionale dei 102 enti camerali – riproducendo all'uopo apposito grafico (cfr. tabella n. 1) ricavato dal "Rapporto sul sistema camerale nel 2000" pubblicato dall'Ente, alla cui analitica rassegna si fa rinvio ai fini di una visione complessiva.

Richiamati perciò i dati e le notazioni ivi contenute, è doverosa l'avvertenza che rispetto al precedente referto della Corte emergono marginali variazioni; in particolare, mentre si registra una flessione in ordine alle borse e sale contrattazione (n. 52 e perciò -18), nonché ai laboratori chimico-merceologici (n. 28 e quindi -4), alle partecipazioni in infrastrutture e società (n. 1468 e perciò -77) ed ai depositi e magazzini generali (passati da 4 a 3), vanno per contro sottolineati l'istituzione di 81 camere di conciliazione e l'aumento da 67 a 69 delle camere arbitrali, da 132 a 140 delle aziende speciali (per la gestione di servizi promozionali), da 139 a 156 delle sedi distaccate (per avvicinare agli utenti l'erogazione di servizi) e specialmente l'aumento da 52 a 62 delle camere di commercio italiane all'estero.

Il sistema camerale

Tab. n. 1



Presso le 102 camere di commercio – organizzate a livello europeo in Eurochambres – il numero delle imprese iscritte nel biennio in esame risulta sintetizzato nell'unito prospetto³.

Prospetto

DINAMICA DELLE IMPRESE ITALIANE

(Escluso settore Agricoltura, caccia e silvicoltura)

Anno	1998	1999	2000
Iscrizioni	319.180	340.977	366.340
Cessazioni	253.691	249.943	253.740
Saldo	65.489	91.034	112.600
Variazioni (*)	2.697	-432	12.133
Tasso di crescita	1,48	2,02	2,43
complessiva (Registrate)	4.424.058	4.514.660	4.639.393

Fonte: Movimprese

(*) Le variazioni di impresa in questo caso si intendono riferite allo stato di attività delle imprese: ad esempio, un'impresa erroneamente dichiarata cessata in un trimestre può ritornare attiva.

³ Secondo il Presidente dell'Ente, nel 2000 si è verificato un ulteriore ampliamento della base imprenditoriale onde esiste "una impresa ogni 10 abitanti (bambini e anziani inclusi)"; inoltre va sottolineato che il contributo maggiore alla nascita delle 112.600 imprese nel 2000 deriva dal Mezzogiorno (Sud e isole) grazie a un più basso tasso di cessazioni e a un più alto volume di iscrizioni.

I dipendenti in servizio sono passati da 8.200 unità (1997) a 8.149 (1999), a fronte di 9.861 posti in pianta organica, con un'incidenza dirigenziale del 3,2% sul totale.

Sotto il profilo ordinamentale la generale attuazione della legge n. 580/1983, con riferimento agli organi statutari, ha determinato la quasi completa elezione dei presidenti degli enti camerali (n. 98) da parte dei singoli consigli camerali, composti dai rappresentanti (oltre 2600) dei vari settori produttivi, nonché da esponenti (circa 100) dell'associanismo locale dei consumatori.

La percentuale più elevata dei consiglieri si registra nell'industria (20,9%), nel commercio (19,6%) e nell'artigianato (18,7%). L'agricoltura è presente per il 13,2% e seguono gli altri settori con aliquote comprese tra il 4% e il 6%.

3.2. Aspetti funzionali

Le entrate camerali provengono in precipua misura dal diritto annuale (posto a carico delle imprese in ragione ora del fatturato e, prima della legge n. 488/1999, del capitale sociale).

Le residue fonti di finanziamento sono costituite dai diritti di segreteria e da altre entrate, le prime delle quali decrementate a causa del minor numero di certificati richiesti alle camere di commercio per effetto della "legge Bassanini".

Gli interventi realizzati con dette entrate hanno riguardato la promozione, la formazione, l'export, il credito, l'informazione economica, l'innovazione tecnologica, il turismo, nonché le strutture e i servizi per il mercato ed in proposito va ricordato quanto espresso dal Presidente dell'Ente, nel corso della visita al Capo dello Stato svoltasi il 17 settembre 1999, che cioè gli enti camerali "riescono a restituire alle imprese oltre il 60% delle risorse prelevate".

Una analitica destinazione delle entrate è contenuta nel cennato Rapporto 2000 - cui si fa rinvio - nel quale sono descritti i vari interventi del sistema camerale in tema di regolazione del mercato, di sistema informativo, di internazionalizzazione, di ricerca economica ed offerta statistica, di comunicazione e marketing strategico, di commercializzazione e sviluppo dei settori economici, di finanza e credito, di formazione per l'impresa, di innovazione e consolidamento delle piccole e medie imprese, nonché di interventi per la creazione di nuove imprese.

Per effetto dei principali decreti attuativi della legge n. 59/1997 sul decentramento amministrativo (in particolare del D.Lvo n. 112/98) è venuta in essere una fase di negoziazione tra enti camerali e regioni (ovviamente in un quadro di collaborazioni necessariamente variegato e composito), che l'Ente considera positiva perché l'autonomia delle camere è stata salvaguardata, non essendo emerso un loro ruolo subordinato o strumentale rispetto a quello delle regioni.

In sintesi i riconoscimenti principali acquisiti (con diverse modalità ed ampiezze) dalle Camere nelle varie leggi varate dalle regioni ad autonomia ordinaria⁴ hanno riguardato la partecipazione alle Conferenze delle autonomie, la cooperazione per la promozione dello sviluppo locale, l'intervento nel monitoraggio dell'economia della singola regione, il coinvolgimento nella programmazione negoziata, le azioni per la internazionalizzazione, il ruolo nell'attuazione dello sportello unico e le politiche di settore.

Diverse leggi regionali si limitano a definire il sistema complessivo dei rapporti e il riparto delle funzioni rinviando la determinazione dettagliata dei contenuti e degli strumenti alla concreta stipula di accordi, convenzioni, intese tra le regioni e gli enti locali.

⁴ Premesso che per le regioni ad autonomia speciale l'attuazione della "riforma Bassanini" richiede norme specifiche di attuazione statutaria, va precisato che non hanno ancora approvato le leggi regionali per il decentramento, la Calabria, la Campania e il Veneto (queste ultime due regioni hanno approntato peraltro appositi disegni di legge).

Nel quadro operativo del sistema camerale merita un cenno altresì l'attività svolta dalle unioni regionali delle camere di commercio anche in sede di partecipazione al cennato decentramento; talune regioni hanno attivato i conseguenti processi di assegnazione delle deleghe e di funzioni in particolare anche alle unioni regionali.

In linea generale va sottolineato poi che i rapporti tra le camere si sono talora sostanziati in partecipazione di esse a commissioni (istituite da 16 regioni) e su richiesta delle regioni (da parte di 15) di informazione economica; vi è stata anche la promozione congiunta di osservatori socio-economici e di ricerche (n. 10 regioni), la stipula di convenzioni (con 12 regioni) e la realizzazione (assieme a 14 regioni) di attività promozionale.

È emersa per contro anche qualche occasione di iniziale conflittualità, come quella relativa al ruolo istituzionale delle camere nella regione o alla concorrenza fra sistema camerale ed autonomie locali.

Le 19 unioni regionali hanno registrato nel 1999 entrate per complessivi 65,5 miliardi, dei quali 32,3 provenienti dal contributo degli enti camerali e 7,7 miliardi da servizi resi (le altre entrate sono derivate da contributi pubblici vari).

Le spese (per complessivi 64,5 miliardi) sono state destinate in ragione di circa un quinto (15,7 miliardi) al personale, costituito da 243 unità (delle quali 100 munite di laurea).

4. La sopravvenuta normativa

4.1. Le "autonomie funzionali" nel disegno costituzionale.

Nel precedente referto fu dato ampio risalto alle significative acquisizioni del quadro normativo proprio del sistema camerale, costituite essenzialmente dalla riconosciuta "autonomia funzionale" degli enti

camerali ad opera della legge di delega n. 59/1997 e del conseguente decreto legislativo n. 112/1998⁵.

Fu ivi anche ricordata la costituzionalizzazione di dette "autonomie funzionali", che era stata prevista nel progetto di modifica della Costituzione, elaborato dalla apposita Commissione bicamerale, ma che non pervenne all'approvazione da parte di alcuno dei due rami del Parlamento.

Il medesimo progetto, ripreso successivamente dalla predetta Commissione, è peraltro risultato, in sede di approvazione da parte del Parlamento sul finire della XIII legislatura, privo della disposizione (dell'art. 114) per la quale "la legge garantisce le autonomie funzionali".

La delusione dell'intero sistema camerale e segnatamente dei suoi vertici è stata espressa in particolare dal Presidente dell'Unioncamere in sede di assemblea generale dell'Ente, svoltasi nel dicembre 2000, atteso che in caso di conferma referendaria della riforma le autonomie funzionali (e quindi le camere di commercio), risulterebbero rimesse pertanto esclusivamente alla discrezionalità del legislatore ordinario⁶.

4.2. Le camere e l'emananda disciplina statutaria regionale

Siffatta tematica è dall'Ente seguita anche sul versante regionale. Attesi sia il ruolo (delle camere di commercio) di raccordo istituzionale tra imprese, mercato e pubbliche amministrazioni (locali, oltre che nazionali ed europee), sia la presenza nei loro consigli di tutte le componenti dell'economia locale (imprese, lavoratori e consumatori), sia il conseguente instaurarsi di rapporti sempre più stretti tra il sistema

⁵ Nel nuovo panorama delle autonomie locali degli ultimi anni, le autonomie funzionali (camere di commercio, università, fondazioni bancarie, etc.), si configurano come istituzioni rappresentative non della generalità dei soggetti di una comunità territoriale, ma piuttosto di settori particolari e di specifiche popolazioni. Le autonomie funzionali amministrano funzioni importanti per delle comunità parziali, che esprimono l'articolata complessità delle relazioni di ciascun soggetto nei diversi ambiti (produttivi, di consumo, etc.).

⁶ Una recente sentenza costituzionale (n. 477 del 2000) ha qualificato le camere di commercio "enti pubblici locali ad autonomia-funzionale", alla stregua di diversi interventi legislativi ordinari succedutisi negli ultimi anni.

regionale e quello camerale, appare all'Unioncamere sussistere una premessa per il riconoscimento del ruolo camerale nei singoli statuti regionali⁷.

In particolare la sede idonea è ravvisata nel Consiglio delle autonomie locali, previsto dal nuovo articolo 123 della Costituzione e che sarà disciplinato dagli statuti.

La premessa di fondo è costituita, secondo l'Unioncamere, dalla valorizzazione della sussidiarietà (orizzontale) da parte delle stesse regioni nei confronti delle altre realtà istituzionali e sociali, più vicine, per territorio di riferimento e funzioni svolte, ai cittadini e alle imprese.

Le camere si configurano appunto come espressione di specifiche collettività parziali (le imprese, i lavoratori, i consumatori), alle quali si rivolge la loro azione e per la loro prossimità con i soggetti del mercato possono – secondo l'Unioncamere – aiutare le regioni a decentrare gli interventi alle imprese e ai sistemi locali.

In base a tale premessa l'Ente auspica che negli statuti:

- sia intanto contenuto un riferimento alle autonomie funzionali;
- le camere siano inserite nei consigli delle autonomie e siano destinatarie di funzioni all'uopo delegate dalle leggi regionali;
- sia previsto altresì il riconoscimento di poteri consultivi e di proposta da parte delle camere di commercio e delle loro unioni regionali.

⁷ A seguito della legge costituzionale n. 1 del 2001 – di recente confermata mediante referendum – le regioni devono dare attuazione al decentramento, attivando una vera e propria nuova fase costituente mediante una riforma statutaria di ampio respiro. Per supportare il sistema camerale nel suo insieme e in particolare le unioni regionali nell'azione di presenza durante la imminente redazione dei nuovi statuti da parte delle regioni, l'Unioncamere ha costituito di recente una "task force" composta da due esperti di diritto costituzionale e da un esperto di analisi di politiche pubbliche che coadiuverà il sistema camerale nello sviluppo dei rapporti con le regioni.

4.3. La legislazione ordinaria

Anche nel periodo in esame sono stati emanati atti legislativi rilevanti per il sistema camerale sotto vari profili.

4.3.1. Merita prioritario cenno la disciplina introdotta dalla recente legge n. 84 del 21 marzo 2001 per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei paesi dell'area balcanica.

Tale legge destina all'Unioncamere una quota – che confluirà in una sezione speciale del fondo perequativo – dei finanziamenti ripartiti dal Ministro per il commercio con l'estero e diretti alla realizzazione di progetti che abbiano come scopo il sostegno e la promozione economica della predetta area.

4.3.2. È significativa anche la legge quadro in materia di turismo (n. 135 del 29 marzo 2001), che dispone la costituzione presso gli enti camerali di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione di controversie inerenti alla fornitura di servizi turistici, nonché la valorizzazione delle autonomie funzionali in vario modo (in particolare, mediante la partecipazione di esse alla conferenza nazionale del turismo).

4.3.3. Con la legge poi sull'apertura e regolazione dei mercati (n. 57 del 5 marzo 2001) è prevista una delega per la revisione dell'impianto normativo delle Borse merci, alle quali le camere di commercio sono chiamate a fornire supporto amministrativo, organizzativo e logistico.

4.3.4. I medesimi enti sono poi coinvolti dalla legge quadro sul settore fieristico (Legge n. 7 dell'11 gennaio 2001) nell'iter relativo al riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza nazionale o regionale e l'Unioncamere partecipa al Comitato tecnico consultivo, costituito presso il Ministero delle attività produttive.

4.3.5. Sul versante ambientale la legge n. 93 del 23 marzo 2001 prevede che le camere di commercio si colleghino telematicamente all'ANPA ed all'Osservatorio nazionale sui rifiuti per rendere disponibili i

dati e le informazioni in loro possesso in ordine ai rifiuti stessi, ai materiali recuperati dai rifiuti e alle relative tecnologie.

4.3.6. Meritano poi un cenno anche talune disposizioni correttive dell'ordinamento camerale.

Come già innanzi accennato, con l'art. 17 della legge finanziaria 2000 (Legge n. 488/1999) il diritto annuale posto a carico delle imprese e a favore delle camere di commercio è determinato non più in base al capitale sociale ma al fatturato.

La gestione patrimoniale e finanziaria camerale è stata sottoposta al controllo dello Stato, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in deroga all'art. 38 del D.Lvo n. 112/1998 (D.L. n. 443 del 29 ottobre 1999).

Con la legge n. 140 dell'11 maggio 1999 (norme in materia di attività produttive) la durata in carica degli organi camerali è stata allineata a quella degli enti locali (cinque anni)⁸.

4.3.7. Sul versante regolamentare sono di rilevante interesse il DPCM 26 maggio 2000, concernente le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative degli UPICA, trasferite dallo Stato alle camere di commercio ai sensi del D.Lvo n. 112/1998, nonché il DPCM 6 luglio 1999, che individua i beni, le risorse strumentali, umane ed organizzative degli uffici metrici provinciali trasferiti dallo Stato alle predette camere, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 59/1997 ed effettivamente trasferiti dal 1° gennaio 2000.

⁸ È inoltre previsto in materia di semplificazione che l'Unioncamere ha competenza di acquisire direttamente dalle amministrazioni - sulla base di un modello unico di comunicazione e senza nessun onere - i dati necessari per aggiornare in maniera continua le rilevazioni sugli andamenti del sistema economico.

PARTE II

Profili ordinamentali e funzionali dell'Ente

5. Modifiche statutarie

L'ordinamento dell'Ente, in assenza di atti legislativi modificativi dello stesso, è sostanzialmente riconducibile all'impianto fissato con la legge n. 580 (art. 7).

Tale legge peraltro ha rinviato allo statuto la compiuta definizione ordinamentale dell'Ente che è stata attuata — come specificato nei precedenti referti — dall'assemblea il 5 luglio 1994 (approvata con D.P.C.M. il 5 gennaio 1995) ai fini dell'adeguamento dell'assetto statutario alle novità introdotte dalla legge n. 580/1993.

Nel successivo periodo — cfr precedente referto cui si fa rinvio — erano state apportate talune modifiche (del. ass. del 27 ottobre 1997 approvata con D.M.C.M. del 17 marzo 1998), dirette all'ulteriore adeguamento dello statuto alle nuove esigenze poste dall'ormai avviato processo di rinnovo degli organi commerciali.

Negli anni in esame sono intervenuti altri ritocchi statutari.

5.1 Il recepimento della disciplina sui controlli interni

(D. Lvo n. 286/99).

Il primo ritocco — disposto con delibera assembleare del 3 dicembre 1999, approvata con D.P.C.M. del 13 aprile 2000 pubblicato nella G.U. n. 125 del 31 maggio 2000 — scaturisce essenzialmente dall'esigenza di dare completo ingresso nell'ordinamento statuario dell'Ente alla normativa recata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente il "riordino e potenziamento dei meccanismi di monitoraggio

e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Dei quattro tipi di controlli interni quivi previsti risultavano istituiti nell'ordinamento dell'Ente il controllo di regolarità amministrativa e contabile - affidato al collegio dei revisori dei conti - e il controllo di gestione, nel precedente referto posto in risalto in ordine alla atipica attribuzione sperimentale del medesimo ad apposito professionista ed alla iniziale esplicazione delle conseguenti verifiche di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

L'adeguamento ordinamentale è stato effettuato dall'Ente nell'intento di dare rango statutario anche alle altre due tipologie di controlli introdotti dal citato D. L.vo n. 286/1999 e cioè il controllo strategico e la valutazione della dirigenza; tale occasione ha indotto poi a provvedere anche una revisione formale e procedurale dei controlli interni esistenti (anche alla luce delle esperienze emerse).

In ordine a tutte le cennate tipologie di controllo sono stati individuati i soggetti responsabili (preposti alla raccolta ed elaborazione delle informazioni e dei dati) e i soggetti decisionali (preposti all'utilizzo delle informazioni e alle conseguenti decisioni)⁹.

Peraltro la compiuta disciplina in materia è stata attribuita ad un apposito regolamento di organizzazione degli uffici, che non risulta ancora emanato, con conseguente incidenza sullo inadeguato espletamento, come più avanti sarà posto in risalto, del controllo di gestione e sulla assenza concreta del controllo strategico, entrambi attribuiti al comitato di presidenza.

⁹ Ciò ha reso necessario la modifica della disposizione statutaria che attribuiva al collegio dei revisori dei conti il compito di riferire annualmente all'Assemblea "sui risultati". Con l'occasione sono state adeguate alla disciplina recata dal D.L. n. 286 anche altre disposizioni concernenti il collegio dei revisori dei conti (è stata perciò prevista la scelta di taluni di questi tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili).

5.2 Il controllo ministeriale della disciplina contabile.

Il ritocco statutario è stato effettuato anche sotto altri profili, tra i quali assume prioritario rilievo quello concernente l'ordinamento contabile.

Si fa rinvio al riguardo alle puntualizzazioni critiche contenute nel precedente referto in ordine all'assenza di un sia pur minimo tipo di controllo sulla disciplina contabile, dallo statuto attribuita al consiglio direttivo.

È stata perciò prevista l'approvazione da parte del Ministero dell'industria, di concerto con quello del tesoro, del regolamento di amministrazione e contabilità.

Conformemente poi alla disciplina introdotta con l'art. 13 del D.Lvo n. 419 del 1999 sono state - per converso - sottratte all'approvazione ministeriale le variazioni di bilancio.

5.3 Altri adeguamenti statuari.

5.3.1. Le innovazioni statutarie hanno poi investito altre materie per effetto di ulteriori novità normative o giurisprudenziali.

Con il D.Lvo n. 396/1997 era stato disposto che anche per il personale dipendente dall'Unioncamere la stipula del C.C.N.L. deve intervenire ad opera dell'ARAN, sulla base delle direttive impartite dall'Unione stessa e non più perciò ad opera del Consiglio di Presidenza (in base al comma 5 dell'art. 73 del D.Lvo n. 29/1993).

Il Consiglio di Stato poi in sede contenziosa aveva stabilito che il rapporto di lavoro dei dirigenti dell'Ente è retto da disciplina squisitamente privatistica, anche se forme di selezione dovranno essere necessariamente essere previste e a tal fine il regolamento di organizzazione costituisce la sede più idonea.